



Città di Battipaglia

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE	DELIBERAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA DPR 07/04/2014 pubblicato su GURI n.97 del 28/04/2014
	CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE (EX ARTICOLO 42 DEL TUEL N.267/2000)

N. 11 IC DEL 25/3/16

OGGETTO: Imposta municipale propria (I.M.U.) – Aliquote e determinazioni esercizio 2016.

Proponente: Ufficio/Servizio/Settore: Tributi ed Attività Produttive

L'anno 2016, il giorno 25 del mese di Maggio, alle ore 19,00 nella Sede Comunale dell'Ente, sita in Piazza Aldo MORO, si è riunita la Commissione Straordinaria, giusta DPR del 7/04/2014, così composta:

1	IORIO	Gerlando	Commissario	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2	FERRARA	ADA	Commissario	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3	PICONE	Carlo	Commissario	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Partecipa quale Segretario Comunale il dr. Giuseppe Ragone, giusta decreto prot. n. 21735 del 25/03/2016, stante l'assenza del Segretario Generale Avv. Salvatore Massi, incaricato della redazione del presente verbale ai sensi di legge.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TRIBUTI ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Premesso che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), qualora l'Ente non deliberi entro il predetto termine le tariffe e le aliquote per l'anno successivo, le stesse si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ha istituito la IUC (Imposta unica comunale);

Che la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che l'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011, recita testualmente *“L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ((...)). In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:*

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica));

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Che, l'art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015 ha previsto che la base imponibile è ridotta al 50% altresì per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Che l'art. 1, comma 13, della Legge n. 208/2015 ha previsto l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

Che, ai sensi dell'art. 1, comma 53, della Legge di Stabilità 2016 per gli immobili locati a canone concordato l'imposta è ridotta al 75%;

Che, in ossequio all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 la competenza alla deliberazione delle aliquote IMU è riservata al Consiglio Comunale;

Che, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 07/C del 05/07/2013, è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000;

Che con la citata deliberazione consiliare è stato disposto di deliberare per tutta la durata del piano, ovvero fino all'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione, le aliquote e le tariffe in misura massima consentita ai fini IMU, Addizionale all'IRPEF, ICP, COSAP, DPA;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 13, commi 6 e 7, del citato D.L. n. 201/2011 le aliquote di imposta sono le seguenti:

- 0,76 per cento, aliquota di base dell'imposta, con possibilità da parte dei comuni di aumentare o diminuire l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità da parte dei comuni di aumentare o diminuire l'aliquota di base sino a 0,2 punti percentuali;
- 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del D.L. n. 557/1993;

Che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Che, ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 380 – lettera a), della Legge n. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della Legge n. 147/2013 è soppressa la riserva dello Stato di cui all'art. 13, comma 11, del D.L.n. 201/2011;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 380 – lettera f), della Legge n. 228/2012 è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;



Ritenuto, pertanto, di dover stabilire le aliquote IMU per l'anno 2016 nella misura massima consentita dalla vigente normativa, in ossequio alla deliberazione del Commissario Prefettizio n. 07/C del 05/07/2013;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli articoli 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l'art. 13 del Decreto Legge 06 dicembre 2011, n. 201;

Visto l'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;

Vista la Legge n. 147/2013;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria;

SI PROPONE

1. Di prendere atto, altresì, che ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dalla Legge di Stabilità per l'anno 2016, l'IMU non è dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente e per le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;
2. Di prendere atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale il possessore **dimora abitualmente e risiede anagraficamente**;
3. Di prendere atto, altresì, che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 s'intende pertinenza dell'abitazione principale l'unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie catastali;
4. Di stabilire le aliquote IMU per l'anno 2016 nella misura massima consentita dalla vigente normativa, in ossequio alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 07/C del 05/07/2013;
5. Di fissare, per l'anno 2016, l'aliquota IMU **per le abitazioni principali e le relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in misura pari allo 0,60 per cento**;
6. Di stabilire che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
7. Di fissare, per l'anno 2016, l'aliquota IMU per i **fabbricati di categoria C** che non costituiscono pertinenza in misura pari allo **1,06 per cento**;
8. Di fissare, per l'anno 2016, l'aliquota IMU per i **fabbricati di categoria D** in misura pari allo **1,06 per cento**;
9. Di fissare, per l'anno 2016, l'aliquota IMU per i **fabbricati di categoria B** in misura pari allo **1,06 per cento**;

10. Di fissare, per l'anno 2016, l'aliquota IMU per i **fabbricati di categoria A** che non costituiscono abitazione principale in misura pari allo **1,06 per cento**;
11. Di fissare, per l'anno 2016, l'aliquota IMU per le **aree fabbricabili** in misura pari allo **1,06 per cento**;
12. Di fissare, per l'anno 2015, l'aliquota IMU per i **terreni agricoli**, non posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, in misura pari allo **1,06 per cento**;
13. Di dare atto, conseguenzialmente, che l'aliquota IMU, per l'anno 2016, relativamente agli altri immobili che non costituiscono abitazione principale del contribuente e che non siano fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del D.L. n. 557/1993, è pari allo **1,06 per cento**;
14. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della Legge n. 208/2015 per gli immobili locati a canone concordato l'imposta è ridotta al 75%;
15. Di dare atto, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015 ha previsto che la base imponibile è ridotta al 50% altresì per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
16. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013, già dall'anno 2014, non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati ad uso strumentale;
17. Di incaricare il funzionario responsabile delle entrate degli adempimenti consequenziali al presente atto;
18. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 13-*bis*, del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – entro il termine del 14 ottobre c.a.;
19. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Funzionario Contabile ha reso il parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL

Data 25/01/2016

(Firma)  Giuliano Caso

Il Dirigente del Settore Finanziario e Tributi ha reso il parere tecnico-contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL .



Data 25/01/2016

(Firma) Giuseppe Ragona

Il Segretario Generale, in ossequio al Decreto della Commissione Straordinaria prot.n. 13970 del 26/02/2016, ha reso il parere di legittimità favorevole.

Data 29/02/2016

(Firma) Salvatore Massi

Visto:
Il Sovraordinato
Concetta Russo

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta deliberativa formulata dal Dirigente Settore Finanziario e Tributi;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

Visti i pareri resi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

Ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL;

D E L I B E R A

1. Prendere atto, altresì, che ai sensi dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dalla Legge di Stabilità per l'anno 2016, l'IMU non è dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente e per le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;
2. Prendere atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.n. 201/2011 per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale il possessore **dimora abitualmente e risiede anagraficamente**;
3. Prendere atto, altresì, che ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 s'intende pertinenza dell'abitazione principale l'unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie catastali;
4. Stabilire le aliquote IMU per l'anno 2016 nella misura massima consentita dalla vigente normativa, in ossequio alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 07/C del 05/07/2013;
5. Fissare, per l'anno 2016, l'aliquota IMU **per le abitazioni principali e le relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, in misura pari allo 0,60 per cento**;
6. Stabilire che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L.n. 201/2011 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

7. Fissare, per l'anno 2016, l'aliquota IMU per i **fabbricati di categoria C** che non costituiscono pertinenza in misura pari allo **1,06 per cento**;
8. Fissare, per l'anno 2016, l'aliquota IMU per i **fabbricati di categoria D** in misura pari allo **1,06 per cento**;
9. Fissare, per l'anno 2016, l'aliquota IMU per i **fabbricati di categoria B** in misura pari allo **1,06 per cento**;
10. Fissare, per l'anno 2016, l'aliquota IMU per i **fabbricati di categoria A** che non costituiscono abitazione principale in misura pari allo **1,06 per cento**;
11. Fissare, per l'anno 2016, l'aliquota IMU per le **aree fabbricabili** in misura pari allo **1,06 per cento**;
12. Fissare, per l'anno 2015, l'aliquota IMU per i **terreni agricoli**, non posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, in misura pari allo **1,06 per cento**;
13. Dare atto, conseguenzialmente, che l'aliquota IMU, per l'anno 2016, relativamente agli altri immobili che non costituiscono abitazione principale del contribuente e che non siano fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del D.L. n. 557/1993, è pari allo **1,06 per cento**;
14. Dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della Legge n. 208/2015 per gli immobili locati a canone concordato l'imposta è ridotta al 75%;
15. Dare atto, altresì, che ai sensi dell'art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015 ha previsto che la base imponibile è ridotta al 50% altresì per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
16. Dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013, già dall'anno 2014, non è dovuta l'IMU relativa ai fabbricati ad uso strumentale;
17. Incaricare il funzionario responsabile delle entrate degli adempimenti consequenziali al presente atto;
18. Trasmettere, ai sensi dell'art. 13, comma 13-*bis*, del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – entro il termine del 14 ottobre c.a.;
19. Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.





PREVISIONE GETTITO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ESERCIZIO 2016

ALIQUOTE

TERRENI AGRICOLI	1,06 per cento
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 - A/8 - A/9	0,60 per cento
ABITAZIONI DIVERSE DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE	1,06 per cento
ALTRI IMMOBILI	1,06 per cento
AREE FABBRICABILI	1,06 per cento

DETRAZIONE

ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 - A/8 - A/9	€	200,00
--	---	--------

GETTITO PREVISTO

<i>TERRENI AGRICOLI</i>	€	-
ABITAZIONI PRINCIPALI	€	19.736
ALTRI IMMOBILI	€	7.688.887
AREE FABBRICABILI	€	419.703
FABBRICATI RURALI		
- QUOTA DA TRATTENERE PER ALIMENTARE IL F.S.C.	-€	2.232.537
IMU SPETTANTE AL COMUNE ANNO 2016	€	5.895.788





La COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO GENERALE

dr. Gerlando IORIO dr.ssa Ada FERRARA dr. Carlo PICONE

dott. Giuseppe RAGONE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on – line al n. _____ per
quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000.

Battipaglia, li _____

**Il Responsabile del Servizio
Marina Volpe**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che la su estesa deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio on – line il _____ per la
prescritta pubblicazione, di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al _____ giusto prot.n.

Battipaglia, li _____

**Il Responsabile del Servizio
Marina Volpe**



ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, sulla scorta degli atti d'ufficio ed ai sensi del T.U.EE.LL.18/08/2000,
n.267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

perché dichiarata immediatamente eseguibile;

(art.134 - comma 4°)

perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione;

(art.134 - comma 3°)

Battipaglia,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe RAGONE

Il Dirigente del Settore ed il Responsabile dell'Ufficio proponente, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati della sollecita attuazione del presente provvedimento ed, in particolare, di tutti gli atti procedurali conseguenti, idonei a consolidarne gli effetti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe RAGONE